

SERVIZI SANITARI DI BASE

REGOLAMENTO SUSSIDI MEDICO-SANITARI

ART. 1 – ASSISTITI

I sussidi medico-sanitari di cui al presente regolamento sono prestati esclusivamente a favore dei Soci regolarmente iscritti a **RIVIERAMUTUA ETS**, in seguito per brevità denominata *Mutua*.

I familiari dei Soci sono esclusi dai sussidi di cui al presente regolamento.

ART. 2 – SUSSIDI MEDICO-SANITARI

La *Mutua* rimborsa le spese sostenute dal Socio nei limiti di seguito indicati per le seguenti prestazioni:

TABELLA SUSSIDI MEDICO-SANITARI

	Prestazioni	<u>SUSSIDI</u> Importo rimborsato %	<u>MASSIMALI</u> Massimale annuo
1	Visite mediche specialistiche c/o convenzionati (esclusi odontoiatri)	40 % della fattura	200,00 €
	Visite mediche specialistiche c/o NON convenzionati (esclusi odontoiatri)	10 % della fattura	
2	Esami clinici, accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici c/o strutture convenzionate	40 % della fattura	200,00 €
	Esami clinici, accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici c/o strutture NON convenzionate	10 % della fattura	
3	Trattamenti termali c/o centri termali convenzionati	20 % della fattura	200,00 €
	Trattamenti termali c/o centri termali NON convenzionati	10 % della fattura	

I rimborsi delle spese sostenute per le prestazioni di cui alla tabella sopra riportata sono dovuti sia nel caso in cui le prestazioni siano richieste ad una struttura/operatore convenzionato del Network Sanitario COMIPA, Consorzio tra Mutue Italiane di Previdenza e Assistenza, sia nel caso in cui si utilizzino strutture/operatori NON convenzionati.

I rimborsi delle spese per le prestazioni di cui alla tabella sopra riportata erogati da Ospedali Pubblici o Enti Convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale sono dovuti solo per le prestazioni in regime di libera professione (intramoenia).

I ticket inerenti le prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale non sono rimborsabili.

I sussidi sono dovuti solo se il Socio è in regola con il pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi annuali e nel limite annuale massimo indicato nelle tabelle di cui al presente articolo.

I sussidi sono prestati indipendentemente dalle condizioni di salute degli Assistiti, pertanto i sussidi sono dovuti anche nei casi di ricadute inerenti a situazioni patologiche preesistenti alla decorrenza delle garanzie.

ART. 3 – DEFINIZIONE DI ESERCENTE CONVENZIONATO E DI ESERCENTE NON CONVENZIONATO

È “esercente convenzionato” lo studio medico, il centro polispecialistico, il centro diagnostico, la clinica, più in generale ogni struttura sanitaria che abbia sottoscritto apposita convenzione con il Comipa, vale a dire il Consorzio tra Mutue Italiane di Previdenza e Assistenza a cui la *Mutua* aderisce.

Con l'accordo stipulato tra “esercente convenzionato” e Comipa, i Soci di ogni *Mutua* aderente beneficiano di un trattamento di favore nella fruizione dei servizi erogati dalle strutture e dai professionisti convenzionati, oltre a poter richiedere l'eventuale liquidazione dei sussidi indicati nell'art. 2 del presente regolamento.

Per “esercente non convenzionato” si intende, invece, lo studio medico, il centro polispecialistico, il centro diagnostico, la clinica, più in generale ogni struttura sanitaria che non abbia sottoscritto apposita convenzione con il Comipa.

ART. 4 – LIMITI AI SUSSIDI SANITARI

I sussidi non sono dovuti se dipendenti da:

- le cure e/o gli interventi per l'eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti all'accoglimento della domanda di ammissione a Socio, in particolare artroprotesi e sostituzione di impianti protesici. In caso di intervento di correzione della miopia, la garanzia opererà soltanto qualora il differenziale tra gli occhi sia superiore alle 4 diottrie, oppure in presenza di un difetto della capacità visiva di un occhio pari o superiore alle 9 diottrie.
- la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, compresi i comportamenti nevrotici;
- le cure per stati patologici correlati dall'infezione HIV;
- le cure per malattie degenerative del sistema nervoso (es.: morbo di Alzheimer, sclerosi multipla, morbo di Parkinson);
- le protesi dentarie ed ortodontiche, le cure dentarie e del paradonzio, gli interventi preprotesici e di implantologia. La presente esclusione è operante salvo nel caso di infortunio, caso in cui le richieste di rimborso (avanzate a questo titolo) devono essere accompagnate dal certificato di pronto soccorso ospedaliero o di analoga struttura ospedaliera da cui risulti il danno subito;
- le prestazioni mediche aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni o da interventi demolitivi avvenuti durante l'operatività del contratto);
- le prestazioni mediche aventi esclusivamente finalità di controllo;
- gli accertamenti per infertilità e pratiche mediche finalizzate alla fecondazione artificiale;
- le prestazioni mediche relative a ricoveri causati dalla necessità dell'Assistito di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana nonché i ricoveri per lunga degenza. Si intendono quali ricoveri per lunga degenza quelli determinati da condizioni fisiche dell'Assistito che non consentono più la guarigione con trattamenti medici e che rendono necessaria la permanenza in istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento;
- gli interventi per sostituzione di protesi ortopediche di qualunque tipo;
- il trattamento delle malattie conseguenti all'abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché all'uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni;
- gli infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi e pericolosi, quali ad esempio gli sport aerei, motoristici, automobilistici, il free-climbing, il rafting e l'alpinismo estremo, nonché dalla partecipazione alle relative gare e prove di allenamento, siano esse ufficiali o meno;
- gli infortuni causati da azioni dolose compiute dall'Assistito;
- le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzanti;
- le epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- le quarantene;
- le conseguenze di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;

- le terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale.

ART. 5 – DECORRENZA DELLE GARANZIE - TERMINI DI ASPETTATIVA

I sussidi di cui al presente regolamento decorrono dal giorno di accoglimento della domanda di ammissione a Socio e pagamento della quota di ammissione e del contributo associativo annuo. Non esiste alcun periodo di carenza che il Socio deve attendere per poter richiedere il sussidio.

Negli anni successivi al primo l'erogazione dei sussidi non ha luogo se il contributo associativo non è stato regolarmente pagato alla scadenza annuale. In caso di morosità il diritto alle prestazioni cessa e si ripristina alle ore 24:00 del **90esimo** giorno successivo al pagamento delle quote arretrate. Le visite specialistiche, gli esami ed accertamenti diagnostici e le altre assistenze previste eseguite durante il periodo di morosità non possono essere oggetto di sussidi qualunque sia la causa del ritardato pagamento.

ART. 6 – DURATA DELLA COPERTURA

La copertura ha durata annuale e scade alle ore 24:00 della ricorrenza annuale del giorno di ammissione a Socio.

ART. 7 - CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE

L'erogazione dei sussidi previsti dal presente regolamento avviene dietro presentazione della relativa domanda di pagamento alla *Mutua*.

L'erogazione di rimborsi per spese medico sanitarie avviene dietro presentazione di specifica richiesta alla Mutua, mediante una delle seguenti modalità:

1. ONLINE

Accedendo all'Area Riservata presente sul sito internet della Mutua ovvero sulla relativa APP, cliccando sul pulsante "Rimborsi" e conseguentemente su "Richiedi un rimborso", si ha la possibilità di scegliere la tipologia di rimborso "Sanitario" o "Non Sanitario".

L'utente opta per la scelta del sussidio "Sanitario" e poi dovrà inserire i dati della richiesta:

- Data prestazione: *quando è stata eseguita la prestazione sanitaria*
- Tipologia: *è presente un menu a tendina in cui il Socio può selezionare la tipologia di sussidio che necessita (es. "visite mediche specialistiche c/o convenzionati"; "visite mediche specialistiche c/o NON convenzionati"; "Esami clinici, accert. Diagnostici, fisioterapia c/o convenzionati"; "Esami clinici, accert. Diagnostici, fisioterapia c/o NON convenzionati"; "trattamenti termali convenzionati"; "trattamenti termali NON convenzionati")*
- Tipo di Struttura: *indicare se la struttura sanitaria presso la quale il Socio ha effettuato la prestazione, sia una Struttura Convenzionata o Non Convenzionata con RivieraMutua*
- Indicare se la prestazione sanitaria dipenda da eventi come Malattia, infortunio o altro
- Importo totale della prestazione (al netto di bolli)
- Indicare se la prestazione riguarda un familiare: nel caso dei rimborsi di spese sanitarie, il sussidio può essere chiesto solo per il Socio e non per i suoi figli minorenni.
- Indicare se il Socio abbia già percepito rimborso (parziale o totale) della prestazione sanitaria da terze parti (es. assicurazioni private)

Il Socio poi dovrà caricare la documentazione necessaria a supporto della richiesta, proseguire con l'avanzamento della procedura web e al termine dare conferma dell'invio con il pulsante "Trasmetti". In questo modo la procedura è conclusa ed al Socio arriverà anche una email di conferma dell'inserimento della richiesta di sussidio.

2. CARTACEA

Il modulo di richiesta è disponibile sul sito internet della Mutua cliccando sulla pagina “Come Funziona” ed accedendo al rispettivo documento presente in “Modulistica” denominato “Richiesta di rimborso per visite specialistiche, esami, cure termali”. Il modulo di richiesta compilato unitamente agli allegati richiesti, deve essere consegnato o spedito alla Mutua ovvero consegnato in busta chiusa ad uno delle filiali di RivieraBanca Soc.Coop., Socio Sostenitore della Mutua.

La presentazione del modulo cartaceo, da parte di persona delegata, deve essere accompagnata da un documento di identità del beneficiario del rimborso e da una delega firmata dallo stesso. Il sussidio viene accreditato sul conto corrente bancario indicato dal Socio della Mutua in fase di ammissione, salvo successiva comunicazione di avvenuta variazione del numero di conto corrente.

Le richieste di pagamento devono pervenire alla *Mutua* entro **180 giorni dalla prestazione**. Nessun rimborso spetterà al Socio che presenterà la domanda trascorso tale termine.

La richiesta di rimborso delle prestazioni sanitarie dovrà essere accompagnata da:

- ✓ fattura pagata per la prestazione medico-sanitaria erogata (visita specialistica, esame clinico, accertamento diagnostico, trattamento fisioterapico o termale)

Il Socio deve consentire eventuali verifiche sulla documentazione trasmessa in copia, controlli medici disposti dalla *Mutua* e fornire alla stessa ogni informazione sanitaria relativamente a notizie attinenti alla patologia/infortunio denunciata, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che l'hanno visitato e curato.

In caso di morte del beneficiario gli eredi sottoscriveranno il modulo di richiesta rimborso, allegando il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei legittimi eredi con indicazione delle modalità di pagamento.

ART. 8 – RIMBORSO DA ALTRI SOGGETTI

La *Mutua*, in caso di presentazione da parte del Socio o dei suoi aventi causa di documenti di spesa precedentemente rimborsati da altra cassa mutua, assicurazione o simile, rimborsa tali spese in base alla percentuale prevista dall'articolo di riferimento, fino alla concorrenza del 100% delle medesime tenuto conto di quanto già rimborsato, secondo le previsioni di legge.

Il Socio o i suoi aventi causa che abbiano avanzato richieste di rimborso per le medesime spese nei confronti di terzi (assicurazioni o soggetti privati), avendo ottenuto ristoro, devono darne tempestiva comunicazione alla *Mutua* in modo da consentire alla stessa il rimborso delle spese sanitarie fino alla concorrenza del 100% della spesa tenuto conto di quanto già rimborsato.

Nel caso in cui la *Mutua* rimborsi la spesa sanitaria prima degli altri soggetti (assicurazioni o soggetti privati) nei confronti dei quali il Socio vanta simili diritti di rimborso, è responsabilità del Socio di informare gli uffici liquidativi degli altri enti del rimborso ottenuto attraverso la *Mutua* sulla spesa sostenuta, non potendo in nessun caso la *Mutua* può essere chiamata a rifondere danni subiti dagli altri enti per la mancata o scorretta comunicazione del Socio con riferimento a tale rimborso.

ART. 9 - GESTIONE MUTUALISTICA

In base alle risultanze di bilancio il Consiglio di Amministrazione della *Mutua* apporrà variazioni alle condizioni previste nella presente normativa, compreso il contributo associativo annuale. Dette variazioni saranno attuate con l'inizio dell'esercizio successivo. La comunicazione delle predette variazioni avviene entro e non oltre il 15 dicembre di ciascun anno.

ART. 10 - DISPOSIZIONI ESECUTIVE

Il Socio è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del presente regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione della *Mutua* e portate a conoscenza del Socio.

Il Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla RIVIERAMUTUA ETS, si impegna all'osservanza delle presenti norme regolamentari.

Regolamento in vigore dal 01/01/2025

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18/12/2025